



PROVINCIA DI SALERNO

Provincia di Salerno Settore Viabilità

Disciplinare di gara

**PROCEDURA APERTA DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE
PER L'APPALTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO
"ACCESSIBILITÀ ALL'AEROPORTO DI SALERNO COSTA D'AMALFI
VIABILITÀ DI ACCESSO – LOTTO 1– LOTTO 2 – LOTTO 4"**

CIG BD855D9D89

CUP H81B24000230001 – CUI 8000039065020250077



Sommario

PREMESSE	3
1. ... PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3. IDENTIFICAZIONE	6
2. ... DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA	7
2.2. CHIARIMENTI	8
2.3. COMUNICAZIONI	8
3. ... OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA	8
3.1. IMPORTO DELL'APPALTO	9
3.2. CATEGORIE LAVORI	10
3.3. PAGAMENTI	11
3.4. FINANZIAMENTO	11
3.5. DURATA	12
3.6. REVISIONE PREZZI	12
3.7. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	12
4. ... SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
5. ... REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	14
6. ... REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	17
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALI	18
6.2. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREG. DI IMPRESE DI RETE, GEIE ..	18
6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOP., CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	20
7. ... AVVALIMENTO	20
8. ... SUBAPPALTO	21
9. ... REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE	22
10. ... GARANZIA PROVVISORIA	25
11. ... SOPRALLUOGO	27
12. ... PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	27
13. ... MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	28
14. ... SOCCORSO ISTRUTTORIO	31
15. ... CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	33
15.1. ... DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	33
15.2. ... DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)	38
15.3. ... DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SECONDO IL MODELLO (ALL. 3) PREDISPOSTO DALLA STAZIONE APPALTANTE	39
15.4. ... GARANZIA PROVVISORIA	40
15.5. ... DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO	40
15.6. ... ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA	41
15.7. ... CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ AZIENDALE UNI EN ISO 9000	41
15.8. ... DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	41
15.9. ... DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	42
15.10. ... PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	44
15.11. ... COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO PERIODICO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE	44
16. ... CONTENUTO DELLA "BUSTA TECNICA" - OFFERTA TECNICA	44
17. ... CONTENUTO DELLA "BUSTA ECONOMICA" - OFFERTA ECONOMICA	46
18. ... CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	47
18.1. ... CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA E METODI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	47
19. ... COMMISSIONE GIUDICATRICE	51
20. ... SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	51
21. ... APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	52
22. ... VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	52
23. ... VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	53
24. ... AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	54
25. ... OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	56
26. ... CODICE DI COMPORTAMENTO	56
27. ... ACCESSO AGLI ATTI	57
28. ... DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	57
29. ... TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	57



**DISCIPLINARE DI GARA
PER L'APPALTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DENOMINATO
"ACCESSIBILITÀ ALL'AEROPORTO DI SALERNO COSTA D'AMALFI
VIABILITÀ DI ACCESSO – LOTTO 1– LOTTO 2 – LOTTO 4"**

PREMESSE

Con determina a contrarre del Dirigente del Settore Viabilità n. 2734/RG del 26/10/2026 – CID 79804, questa Amministrazione ha disposto di indire una procedura aperta sopra la soglia di rilevanza europea, ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito "Codice"), per l'appalto dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato **"ACCESSIBILITÀ ALL'AEROPORTO DI SALERNO COSTA D'AMALFI - VIABILITÀ DI ACCESSO – LOTTO 1 - LOTTO 2 – LOTTO 4"**.

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura aperta, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, le informazioni relative ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'affidamento del servizio in oggetto.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale, certificata ed interoperabile, della Provincia di Salerno, denominata TRASPARE, accessibile all'indirizzo

[https:// provinciasalerno.traspares.com](https://provinciasalerno.traspares.com)

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108, co. 4, del Codice.

La durata del procedimento prevista è pari a **nove mesi dalla pubblicazione del bando di gara**, salvo eventuale proroga dei termini come previsto dall'Allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento dei lavori ricade nei territori dei Comuni di Pontecagnano Faiano, Bellizzi e Montecorvino Pugliano della Provincia di Salerno - **Codice NUTS ITF35**.

CUP H81B24000230001

CIG BD855D9D89

CUI 8000039065020250077

CPV 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale

Estremi dell'avvenuta Validazione del Progetto esecutivo: prot. n. PSA202600028347 del 24/03/2026.

Il **Responsabile Unico del Progetto (RUP)**, ai sensi dell'articolo 15 del Codice, è l'ing. Marco Donnarumma, funzionario del Settore Viabilità, indirizzo e-mail: marco.donnarumma@provincia.salerno.it.



Con la presentazione dell'offerta telematica si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del presente disciplinare e degli altri atti di gara.

L'intervento è finanziato per l'importo complessivo di **€ 18.300.000,00** a valere sulle risorse **FSC 2021-2027 - Accordo per la Coesione della Regione Campania**. Il finanziamento è stato oggetto di impegno contabile con decreto dirigenziale della Regione Campania - Direzione Generale per la Mobilità n. **106 del 25 giugno 2026**; soggetto attuatore è la **Provincia di Salerno**.

I rapporti tra Regione Campania e Provincia di Salerno sono regolati dalla **convenzione sottoscritta il 1° aprile 2025** e dagli atti del SI.GE.CO. e del Manuale delle procedure FSC. L'erogazione regionale dell'anticipazione del 10% è subordinata alla trasmissione del quadro economico post-gara approvato.

La stazione appaltante è la **Provincia di Salerno**.

GE.S.A.C. S.p.A. opera esclusivamente quale gestore aeroportuale e soggetto di coordinamento tecnico-operativo per le aree e le attività aeroportuali.

L'intervento oggetto di appalto non è soggetto all'obbligo previsto dall'art. 43 del Codice riguardo l'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, in quanto rientra nelle ipotesi di deroga previste al paragrafo 1.2.4 Regime transitorio – per interventi di importo superiore alla soglia comunitaria - delle Linee Guida emanate il 24 febbraio 2026 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), tenuto conto che il Progetto Definitivo, redatto da Ge.S.A.C. SpA, è stato acquisito dalla Provincia di Salerno con prot. n. 202400042310 del 26/03/2024.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD, denominata TRASPARE, accessibile all'indirizzo

<https://provinciasalerno.traspares.com>

comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento (UE) n. 910/2014 (di seguito "Regolamento eIDAS" - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005, recante il Codice dell'amministrazione digitale (CAD), e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati e documenti o nella presentazione dell'offerta, malfunzionamenti, danni o pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature, dei sistemi di collegamento e dei programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente disciplinare.

In caso di mancato funzionamento o malfunzionamento della PAD, non dovuti alle predette circostanze, che impediscano la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione



del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte, limitata a un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando, è resa nota sulla PAD e sul sito internet della Stazione appaltante www.provincia.salerno.it, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento.

In tali casi non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del Codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga del termine per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la Stazione appaltante rettifica il bando di gara con l'indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerate idonee a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la Stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "MANUALE OPERATIVO GARA TELEMATICA PIATTAFORMA TRASPARE", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "MANUALE OPERATIVO GARA TELEMATICA PIATTAFORMA TRASPARE" che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive



modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);

- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD all'indirizzo

[https:// provinciasalerno.traspare.com](https://provinciasalerno.traspare.com)

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti la Piattaforma devono essere effettuate contattando il tel. 8959895966, dal lunedì al venerdì' dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00.



2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) modulistica correlata;
 - 4286_Allegato 1_Domanda;
 - 4286_Allegato 2_DGUE;
 - 4286_Allegato 3_Dichiarazioni integrative;
 - 4286_Allegato 4_Mod. F23_ editabile per assolvimento imposta di bollo;
 - 4286_Allegato 5_Mod. F24_ editabile per assolvimento imposta di bollo;
 - 4286_Allegato 6_Mod. dichiarazione sostitutiva di conformità;
 - 4286_Allegato 7 - Scheda di Offerta Economica
- d) Modalità di verifica sulle garanzie e sulle polizze fideiussorie
- e) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa "MANUALE OPERATIVO GARA TELEMATICA PIATTAFORMA TRASPARE".
- f) progetto esecutivo completo come da elenchi elaborati
 - GEN_001_L1
 - GEN_001_L2
 - GEN_001_L4
- g) verbale n. 1 della Conferenza di servizi del 3 maggio 2024, determinazione conclusiva n. 387 del 4 giugno 2024 (R.G. n. 1580 del 10 giugno 2024) e nota GE.S.A.C. TEC/101/2024 del 23 aprile 2024, per le prescrizioni e gli adempimenti applicabili alla fase esecutiva.

Il **progetto esecutivo** è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link:

https://trasparenza.provincia.salerno.it/index.php?id_oggetto=53&id_doc=551

La **documentazione di gara** è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link:

https://trasparenza.provincia.salerno.it/archivio105_procedure-dal-01012024_0_22015_566_1.html

e sulla PAD, denominata TRASPARE, al seguente link:

<https://provinciasalerno.traspere.com/announcements?index=true>

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente gerarchia:

1. Bando/disciplinare di gara;
2. Capitolato speciale d'appalto – Elaborati GEN_002_L1_L2_L4 e GEN_003_L1_L2_L4

In caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturati caricati a sistema nei campi della PAD prevalgono il bando e il presente disciplinare, salvo formale rettifica pubblicata dalla Stazione appaltante.



2.2. CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, esclusivamente in via telematica attraverso la sezione della PAD TRASPARE "RICHIESTE DI CHIARIMENTI", previa registrazione alla PAD stessa.

Non saranno, pertanto, evase le richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata, né quelle pervenute successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 6 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD Traspare nell'apposito spazio dedicato ai chiarimenti. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso sulle risposte ai quesiti.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA

L'appalto è costituito da un unico lotto di gara, pur comprendendo le tre componenti progettuali denominate Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 4, che formano un unico oggetto contrattuale.

Motivazione del lotto unico. Le componenti sono inserite nel medesimo progetto esecutivo e nel medesimo quadro economico, sono finanziate unitariamente e concorrono a un unico risultato funzionale di accessibilità aeroportuale. L'esecuzione richiede un coordinamento



unitario della cantierizzazione, della sicurezza, delle interferenze con la viabilità, con i sottoservizi, con RFI e con il gestore aeroportuale, nonché una gestione unitaria del cronoprogramma e delle responsabilità. La frammentazione in affidamenti separati comporterebbe rischi di sovrapposizione, ritardi, conflitti di responsabilità e discontinuità funzionale. La partecipazione delle PMI è salvaguardata dalla possibilità di concorrere in raggruppamento o consorzio, dall'avvalimento nei limiti di legge e dal subappalto delle categorie scorporabili.

Le prestazioni oggetto dell'appalto si intendono comprensive di ogni lavoro, servizio, fornitura e provvista per dare le opere completamente compiute secondo quanto previsto dal progetto esecutivo allegato al presente disciplinare e dovranno essere eseguite secondo le normative, le modalità, i tempi e con le caratteristiche tecniche ivi meglio descritte.

PRESTAZIONI PRINCIPALI:

categoria di lavorazioni OG3, classifica VII - prevalente

categoria di lavorazioni OG11, classifica III - scorporabile;

categoria di lavorazioni OS12-A, classifica III - scorporabile.

3.1. IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo totale dell'appalto è pari ad **€ 12.524.763,06** ed è costituito dalla somma dei seguenti importi relativi all'esecuzione dei lavori:

Prestazioni	Descrizione	Importo parziale	note
Lavori	Lavori (compresi i costi manodopera pari ad € 1.499.323,63)	€ 12.182.136,03	Importo lavori soggetto a ribasso
	Costi per l'attuazione del piano della sicurezza	€ 342.627,03	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
	Importo complessivo lavori	€ 12.524.763,06	Comprensivo del costo della manodopera, dei costi per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali
Importo complessivo a base di gara soggetto a ribasso (compresi i costi della manodopera)		€ 12.182.136,03	
Importo complessivo dell'appalto		€ 12.524.763,06	

CPV 45233141-9 Lavori di manutenzione stradale

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera dei lavori previsti dall'art. 41, comma 14, del Codice, che la Stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 1.499.323,63**.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023, i **costi della manodopera non sono ribassabili**, se non per dimostrate ragioni attinenti a una più efficiente organizzazione aziendale



o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportino penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo complessivo a base di gara, pari ad € 12.182.136,03, comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 36/2023, il contratto collettivo nazionale di lavoro individuato per il personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: **codice CNEL F012 - SETTORE EDILIZIA - codice ATECO 42.11.00 - CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative.**

Gli importi sopra riportati sono al netto dell'IVA.

Il contratto è stipulato interamente a misura. Il corrispettivo è determinato applicando alle quantità effettivamente eseguite e regolarmente contabilizzate i prezzi unitari contrattuali, al netto del ribasso offerto.

3.2. CATEGORIE LAVORI

L'importo delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, compreso il **costo della manodopera** ed i costi per la sicurezza, ed esclusi gli oneri fiscali, è il seguente:

lavorazione	categoria	classifica	qualificazione obbligatoria	importo (euro)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (sì/no)
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere complementari	OG3	VII	Sì	€ 10.923.812,54	87,22	Prevalente	Sì Per una quota massima pari al 49,99%
Impianti tecnologici	OG11	III	Sì	€ 826.075,56	6,60	Scorporabile	Sì al 100%
Barriere stradali di sicurezza	OS12-A	III	Sì	€ 774.874,96	6,19	Scorporabile	Sì al 100%
Totale				€ 12.524.763,06	100		

NB: Si specifica che sono ascrivibili alla categoria **OS10** - Segnaletica stradale non luminosa – lavorazioni per **€ 108.726,36**.

Detta categoria, in considerazione dell'importo e della percentuale di tali lavorazioni, non forma un'autonoma categoria di lavorazioni scorporabile il cui il relativo importo è conglobato in quello della categoria prevalente OG3.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, la categoria prevalente OG3 è subappaltabile per una quota massima pari al 49,99% del suo importo.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice, le lavorazioni riferite alla quota parte di prevalente subappaltabile ed alle categorie scorporabili OG11 e OS12-A, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, ai fini di garantire il controllo e la qualità delle



prestazioni e la sicurezza del cantiere e il coordinamento delle interferenze con il contesto aeroportuale.

Le lavorazioni delle categorie scorporabili OG11 e OS12-A sono subappaltabili per intero ad operatore economico in possesso di idonea qualificazione, tenendo conto che, ai sensi dell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice, i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente devono da questi essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

NOTA BENE: È necessario porre la massima attenzione nella compilazione della eventuale dichiarazione di voler ricorrere al subappalto, in particolare per quanto riguarda le categorie scorporate, in quanto la mancanza della dichiarazione di voler ricorrere al subappalto per le categorie scorporate nel caso di cd. subappalto "necessario" o "qualificatorio" **non** può essere sanata facendo ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice dei Contratti Pubblici e, pertanto, nel caso in cui il concorrente non possieda in proprio la qualificazione richiesta relativamente alla categoria scorporata, verrà **escluso** dal prosieguo della procedura.

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, è ammesso l'avvalimento per soddisfare i requisiti richiesti, secondo le previsioni del paragrafo 7.

3.3. PAGAMENTI

Sul valore del contratto di appalto è calcolata l'anticipazione del prezzo nella misura pari al **20%**, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, anche in caso di consegna in via d'urgenza, previa costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa e secondo le modalità indicate all'articolo 31 del Capitolato speciale d'appalto e all'articolo 125 del Codice.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a misura. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso contrattuale e degli stati di avanzamento precedenti, raggiunga un importo non inferiore a **€ 300.000,00**, secondo quanto previsto dagli articoli 32 e 33 del Capitolato speciale d'appalto.

Il Direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento entro **30 giorni** naturali e consecutivi dal raggiungimento dell'importo dovuto. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, emette il certificato di pagamento entro un termine non superiore a **7 giorni**. I pagamenti sono effettuati nei termini previsti dall'articolo 125 del Codice e dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Restano fermi gli obblighi di acquisizione del DURC dell'appaltatore e dei subappaltatori e di produzione delle fatture quietanzate relative alle prestazioni subappaltate contabilizzate nel precedente stato di avanzamento, secondo il Capitolato speciale d'appalto. Il pagamento diretto dei subappaltatori è effettuato nei casi previsti dall'articolo 119, comma 11, del Codice. All'importo netto dei lavori e ai costi della sicurezza è aggiunta l'IVA. Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

3.4. FINANZIAMENTO

L'appalto è finanziato, nell'ambito dell'intervento di importo pari a **€ 18.300.000,00**, a valere sulle risorse FSC 2021-2027 - Accordo per la Coesione della Regione Campania. Il finanziamento



è stato oggetto di impegno contabile con decreto dirigenziale della Regione Campania - Direzione Generale per la Mobilità **n. 106 del 25 giugno 2026**; soggetto attuatore è la Provincia di Salerno.

I rapporti tra Regione Campania e Provincia di Salerno sono regolati dalla convenzione sottoscritta il 1° aprile 2025 e dagli atti del SI.GE.CO. e del Manuale delle procedure FSC. L'anticipazione regionale del 10%, subordinata alla trasmissione del quadro economico post-gara approvato, attiene al rapporto di finanziamento e non modifica l'anticipazione contrattuale del 20% né i termini di pagamento stabiliti al paragrafo 3.3.

3.5. DURATA

Il termine per l'ultimazione di tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in massimo **506 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori,

3.6. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al tre per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici indicati all'articolo 60, comma 3, lettera a) del Codice, tenuto conto delle previsioni di cui all'Allegato II.2-bis.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

3.7. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Non sono previste opzioni di proroga/rinnovo. Le modifiche contrattuali sono ammesse esclusivamente nei casi e nei limiti dell'articolo 120 del Codice e devono essere previamente autorizzate dalla stazione appaltante.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in forma singola o associata, anche stabiliti in altri Stati membri, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice:

- **operatori economici** di cui alle lettere **a), b), c) e d)** dell'art. 65, comma 2, del Codice;
- **operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere e)** (raggruppamenti temporanei di concorrenti), **f)** (consorzi ordinari di concorrenti), **g)** (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e **h)** (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 65, comma 2, del Codice, oppure da **operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice**;

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.



Ai sensi dell'art. 67, comma 4, del Codice:

- I consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.
- L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), tramite le consorziate indicate non costituisce subappalto.
- I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre.
- Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d)¹, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

Ai sensi dell'art. 68, comma 14, del Codice, la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro un termine assegnato dalla stazione appaltante per la risposta, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'art. 67, comma 7, del Codice, è fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

È altresì vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui al comma 17 del medesimo articolo 68 del Codice e del successivo articolo 97.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

¹ La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara.



- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

Ai sensi dell'art. 95, comma 5, del decreto legislativo n. 14/2019, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti, singoli o associati, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al Fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE 2.0 accedendo all'apposito servizio sul portale dell'Autorità nazionale anticorruzione (<https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti>), secondo le istruzioni ivi contenute.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice costituiscono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f) g), h) del Codice (RTI, consorzi ordinari, Rete, GEIE), i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE anche da costituire,



nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d)) del Codice, i requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
 - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.
- L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziate, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità negli appalti sottoscritto dalla Provincia di Salerno con la Prefettura di Salerno, siglato in data 24/09/2008, e



il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Ai sensi del Protocollo di Legalità, il presente disciplinare di seguito riporta ogni clausola in detto Protocollo contenuta ai fini del rispetto degli adempimenti ivi previsti a carico della stazione appaltante e delle ditte concorrenti e/o aggiudicatarie.

I riferimenti normativi richiamati nelle clausole del protocollo sono da intendersi coordinati con la normativa vigente.

Clausole:

Clausola 1) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alla gara.

A tal proposito, la Provincia di Salerno riconoscerà quali sospetti casi di anomalia e, quindi soggetti a verifica, ai fini dell'applicazione dell'art. 34 del D.Lgs 163/2006, quei casi in cui ricorrano, insieme o da sole, le seguenti circostanze sintomatiche:

- utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti;
- utilizzazione anche in parte dello stesso personale;
- rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti;
- coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti;
- intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara;

Clausola 2) che a carico dei soggetti ricoprenti cariche sociali o direttive dell'impresa partecipante non risultano:

- a) provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, in altre parole che recano una condanna anche non definitiva per taluno dei delitti di cui agli articoli 629,644, 648-bis, e 648-ter del Codice Penale, o dall'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di Procedura Penale;
- b) proposta o provvedimento di applicazione di taluna delle misure di cui agli articoli 2-bis,2 ter; 3 bis e 3 quater della Legge 31 Maggio 1965, N. 575;

Clausola 3) di impegnarsi a comunicare alla Provincia di Salerno i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare l'intervento, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture e servizi "sensibili":

- trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra;
- acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, Dlgs. n. 163/2006;
- servizio di autotrasporto;
- guardavia di cantiere.

Clausola 4) di accettare la prerogativa dell'Ente di attivare la risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle Prefetture/U.T.G. ai sensi del Capo II del "Protocollo di intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto tra la Prefettura di Salerno e alla Provincia di Salerno in data 24/09/2008;

Clausola 5) di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed, in ogni caso, all'Amministrazione Aggiudicatrice, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.



Clausola 6) di impegnarsi a far assumere l'obbligo di denuncia previsto dalla clausola 5) anche alle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'intervento.

Clausola 7) consapevole del divieto di subappalto stabilito dal bando di gara, che le imprese, titolari di noli nonché titolari di contratti derivati e sub contratti, comunque denominati, non hanno partecipato alla gara e non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla medesima gara - in forma singola o associata - essendo consapevole che, in caso contrario, i sub affidamenti non saranno consentiti. Si impegna, altresì a comunicare alla Stazione Appaltante qualsiasi variazione che dovesse intervenire in ordine ai nominativi dei beneficiari o di tali sub affidamenti (titolari di noli nonché di contratti e sub contratti comunque denominati).

Clausola 8) di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o di condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o in cantiere, etc.)"

Ai sensi dell'art. 57, co. 2-bis, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 1, co. 1, dell'Allegato II.3, **sono esclusi dalla procedura di gara** gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non hanno prodotto copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 57, co. 2-bis, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 1, co. 6, dell'Allegato II.3, **sono esclusi dalla procedura di gara** gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice (relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile).

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE 2.0 accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (<https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti>) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione richiesta dal presente disciplinare.



6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALI

- a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese** per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) **Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA)** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che provi, ai sensi dell'art. 100 del Codice e dell'art. 2, All. II.12, la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere indicate nella tabella del paragrafo 3.2²;

- c) Ai sensi dell'art. 4, co. 1, All. II.12, del Codice, **possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000** rilasciata da soggetti accreditati, ad esclusione delle classifiche I e II. In sede di gara il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia autentica o in copia conforme all'originale, oppure a mezzo dichiarazione sostitutiva.

Per la comprova dei requisiti sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

² N.B. ai sensi dell'art. 2, co. 2, All. II.12 del Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziate, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Per importo dei lavori si intende quello della singola categoria.



Ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del Codice, nell'offerta devono specificare **le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle.**

Ai sensi dell'articolo 68, comma 11, del Codice, i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano le disposizioni contenute nell'allegato II.12 del Codice.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisito di idoneità professionale

- a)** Il requisito di cui al **paragrafo 6.1.a (iscrizione alla CCIAA)** deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

- a)** Il requisito di cui al **paragrafo 6.1.b (attestazione SOA)** deve essere soddisfatto come di seguito precisato:
- ai sensi dell'art. 30, co. 2, dell'Allegato II.12, per i R.T.I., i consorzi ordinari, le aggregazioni, e per i G.E.I.E., di cui all'art. 65 comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. La suddivisione delle quote di esecuzione tra gli operatori facenti parte del raggruppamento deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuno.
- b)** Il requisito di cui al **paragrafo 6.1.c (certificazione del sistema di qualità aziendale)** deve essere soddisfatto come di seguito precisato:
- in caso di R.T.I. o consorzio ordinario o aggregazione o G.E.I.E., il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati/consorziati, ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica I e II.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.



6.3. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisito di idoneità professionale

Il requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 lett. a) (iscrizione nel Registro delle Imprese) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b (consorzi di cooperative), lettera c (consorzi tra imprese artigiane) e lettera d (consorzi stabili) del Codice, utilizzano i requisiti propri ovvero fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall'allegato II.12, ai sensi dell'art. 67, comma 5, del Codice.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice (consorzi stabili), trattandosi di appalto di lavori:

- qualora il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b, del Codice;
- qualora il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c, del Codice;

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta (c.d. avvalimento premiale).

Si precisa che non è consentito l'avvalimento per soddisfare i seguenti requisiti:

- **requisiti di ordine generale;**
- **requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 lett. a) (iscrizione nel Registro delle Imprese);**
- **requisiti relativi alla certificazione della qualità di cui al paragrafo 6.1 lett. c);**

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliaria che l'operatore che si avvale delle risorse da questa messe a disposizione (ausiliata), pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa



ausiliaria non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'impresa ausiliaria, ai sensi dell'art. 104, comma 4, deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale previsti dal paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti speciali di cui al paragrafo 6, vale a dire possedere i requisiti speciali di idoneità professionale nonché possedere i requisiti speciali tecnico-professionali oggetto di avalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto del contratto di avalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avalimento premiale.

Il contratto di avalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.



8. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, c. 4, del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, a condizione che:

- a) il concorrente indichi all'atto dell'offerta i lavori/le parti di opere/le specifiche prestazioni che intende subappaltare;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria per le prestazioni da eseguire e non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice (requisiti di ordine generale).

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 119, co. 1, del Codice, **la categoria prevalente OG3 è subappaltabile per una quota massima pari al 49,99% del suo importo. Le lavorazioni delle categorie OG11 e OS12-A sono subappaltabili per intero ad operatore economico in possesso di idonea qualificazione**, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 30, comma 1, All. II.12 del Codice, i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dal concorrente devono da questi essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'art. 119, co. 2, del Codice, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Nella domanda di partecipazione o nel DGUE il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

NOTA BENE: È necessario porre la massima attenzione nella compilazione della eventuale dichiarazione di voler ricorrere al subappalto, in particolare per quanto riguarda le categorie scorporate, in quanto la mancanza della dichiarazione di voler ricorrere al subappalto per le categorie scorporate nel caso di cd. subappalto "necessario" o "qualificatorio" **non** può essere sanata facendo ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice dei Contratti Pubblici e, pertanto, nel caso in cui il concorrente non possieda in proprio la qualificazione richiesta relativamente alla categoria scorporata, verrà **escluso** dal prosieguo della procedura.

Subappalto a cascata - In ragione del contesto aeroportuale, della necessità di assicurare il controllo unitario delle attività di cantiere, della complessità delle interferenze, delle esigenze di salute e sicurezza e della prevenzione del rischio di infiltrazioni criminali, le lavorazioni affidate in subappalto nelle categorie OG3, OG11 e OS12-A non possono formare oggetto di ulteriore subappalto ai sensi dell'articolo 119, comma 17.



9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi dell'art. 57, co. 2-bis, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'**art. 1, co. 4, dell'Allegato II.3, il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:**

- una quota almeno pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota almeno pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali *[calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dell'allegato II.3 al codice].*

Ai sensi dell'art. 57, co. 2-bis, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'**art. 1, co. 2, dell'Allegato II.3, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.**

Ai sensi dell'art. 57, co. 2-bis, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'**art. 1, co. 3, dell'Allegato II.3, gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.**

* * *

CAM Strade. L'esecuzione deve rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi per le infrastrutture stradali vigenti, richiamati negli elaborati **GEN**



007-L1, GEN 006-L2 e negli ulteriori elaborati da coordinare per la componente L4. I mezzi di prova e i controlli sono quelli previsti dai CAM e dal capitolato.

Contesto aeroportuale e Fascicolo unitario degli elaborati di cantiere

L'appaltatore coordina accessi, orari, recinzioni, movimentazioni, fasi di lavoro e interferenze con l'operatività aeroportuale secondo le disposizioni del RUP e della Direzione dei lavori, acquisite le indicazioni tecniche di GE.S.A.C. Ogni prescrizione avente effetti contrattuali su tempi, costi o modalità esecutive è formalizzata dal RUP o dalla Direzione dei lavori.

In attuazione delle prescrizioni contenute nel verbale della Conferenza di servizi del 3 maggio 2024, richiamato dalla determinazione conclusiva n. 387 del 4 giugno 2024, e tenuto conto dei rilievi formulati in sede di verifica e validazione del progetto, prima dell'avvio delle lavorazioni interessate l'aggiudicatario predispone e trasmette al RUP, alla Direzione dei lavori e al CSE un Fascicolo unitario degli elaborati aeroportuali di cantiere, composto almeno da:

- a) Piano di cantierizzazione e gestione delle interferenze aeroportuali, redatto tenendo conto della nota GE.S.A.C. TEC/101/2024, contenente fasi e sequenza delle lavorazioni, accessi, percorsi, recinzioni, movimentazioni, orari, mantenimento dell'accessibilità al Terminal di Aviazione Generale e procedure di coordinamento con l'operatività aeroportuale;
- b) Relazione di compatibilità aeronautica dei mezzi e delle opere provvisorie, contenente, per ciascun macchinario, mezzo d'opera, apparecchio di sollevamento, impianto od opera provvisoria, ubicazione, schede tecniche, altezza e quota massima raggiungibile in ogni configurazione operativa, nonché gli elementi necessari a verificare l'assenza di interferenze o penetrazioni delle superfici di avvicinamento, transizione e salita al decollo relative alla pista di codice 4C;
- c) Piano operativo di prevenzione e mitigazione dei rischi da polveri e FOD, conforme al Regolamento (UE) n. 139/2014 e alle procedure del gestore aeroportuale, contenente le misure di contenimento delle polveri, protezione dei materiali, pulizia dei mezzi e delle viabilità, ispezione delle aree, raccolta del FOD, monitoraggio meteorologico e sospensione delle attività in caso di dispersioni non controllate.

Il Fascicolo deve essere organico e coordinato con il cronoprogramma, il PSC e le effettive modalità di esecuzione. Le lavorazioni interessate e l'impiego dei relativi mezzi possono iniziare soltanto dopo la comunicazione, da parte del RUP o della Direzione dei lavori, dell'esito favorevole delle verifiche di GE.S.A.C. e, ove necessario, degli enti aeronautici competenti.

Ogni modifica dei mezzi, dell'ubicazione, della configurazione operativa o delle fasi di lavoro richiede il preventivo aggiornamento del Fascicolo. I ritardi imputabili alla mancata o tardiva produzione della documentazione non danno diritto a proroghe o maggiori compensi.

Gli elaborati riguardano esclusivamente la cantierizzazione, i mezzi e le opere provvisorie e non sostituiscono gli elaborati progettuali né trasferiscono all'appaltatore responsabilità relative ai manufatti permanenti del progetto esecutivo.



L'appaltatore predispone, prima della consegna, il programma esecutivo dei lavori, il piano di qualità, il piano delle prove e dei controlli, il piano di gestione delle interferenze e il piano di gestione dei rifiuti e dei materiali, coordinati con PSC, CAM e offerta tecnica.

L'aggiudicatario deve mantenere per tutta l'esecuzione i requisiti dichiarati e le risorse offerte. La violazione degli impegni tecnici e sociali determina l'applicazione delle penali e, nei casi gravi, la risoluzione del contratto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106 del Codice, **pari al 2%** del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 250.495,26**, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa **a favore della Provincia di Salerno** e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La **garanzia provvisoria è costituita** sotto forma di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 (**allegata al presente disciplinare**) e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente, ai sensi dell'art. 106, co. 3, del Codice:

- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;
- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1,



del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Provincia di Salerno);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) **avere validità per almeno 270 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).



- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente;
- d. Riduzione fino ad un importo massimo del 20 %, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 8, del Codice ed al relativo allegato II.13, in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni:
- possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 – sistemi di gestione ambientale – riduzione del 10%;
 - possesso della certificazione UNI EN ISO 45001 - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - riduzione del 10%;

Non rilevano ai fini della riduzione ulteriori certificazioni o marchi elencati nell'allegato II.13 del Codice.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio:

- la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo se preesistente e comprovabile con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non è richiesto lo svolgimento di un sopralluogo obbligatorio assistito né la produzione di una relativa attestazione nella documentazione amministrativa.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 220,00** secondo le modalità di cui alla



delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>
<https://www.anticorruzione.it/-/del.n.524-22.12.2025>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta telematica (si intende l'offerta comprensiva della domanda di partecipazione, della correlata documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica) deve essere presentata esclusivamente attraverso la PAD, entro i termini previsti dal presente disciplinare di gara, secondo le istruzioni operative indicate nel "MANUALE OPERATIVO GARA TELEMATICA PIATTAFORMA TRASPARE" allegato al presente disciplinare.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta telematica deve essere presentata accedendo alla Piattaforma mediante l'inserimento delle proprie credenziali (e-mail e password) associate all'impresa abilitata.

I concorrenti dovranno firmare digitalmente tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, inserirla in archivi informatici firmati digitalmente e procedere all'upload degli stessi sul sistema entro il termine previsto dalla documentazione di gara.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, Rete di imprese e GEIE, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. In tal caso occorre inviare un'unica offerta telematica come di seguito indicato:

- In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell'articolo 68 co. 1 del Codice, l'offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa che assume il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.
- In caso di raggruppamenti già costituiti ai sensi dell'articolo 68 del Codice e di consorzi costituiti ai sensi dell'art. 65 co. 2 lettere b), c), d) ed f) del Codice, l'offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell'ATI o consorzio.

L'offerta deve pervenire a pena di irricevibilità entro e non oltre i termini di seguito indicati:

Scadenza offerte: 10/12/2026 ore 13:00

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per tutte le scadenze temporali relative alla procedura di gara telematica, l'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli di ricezione sul server della Piattaforma TRASPARE della Provincia di Salerno.



La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della provincia di Salerno ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte: si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare il procedimento di caricamento (upload) della documentazione richiesta con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – “BUSTA AMMINISTRATIVA” – DOMANDA E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;**
- B – “BUSTA TECNICA” - OFFERTA TECNICA**
- C – “BUSTA ECONOMICA” - OFFERTA ECONOMICA**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La PAD considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Nell'ambito della presente procedura di gara tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire.

Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla PAD non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dalla PAD per procedere all'invio dell'offerta.

La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'Operatore Economico visualizza un messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario di registrazione. L'Operatore Economico, inoltre, riceverà le stesse informazioni attraverso una notifica PEC inviata automaticamente dal sistema all'indirizzo PEC dichiarato all'atto della registrazione alla Piattaforma.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione dell'offerta.

In allegato al presente disciplinare è messa a disposizione la seguente modulistica:

- Allegato 1 – Domanda di partecipazione
- Allegato 2 – DGUE



- Allegato 3 – Dichiarazioni integrative
- Allegato 4 – Mod. F23 editabile
- Allegato 5 – Mod. F24 editabile
- Allegato 6 – Mod. dichiarazione sostitutiva di conformità
- Allegato 7 - Scheda di Offerta Economica

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative al DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore (in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura).

Tutte le dichiarazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, sottoscritte da soggetti diversi dal Legale Rappresentante o suo procuratore, in mancanza di firma digitale, devono essere scannerizzate in uno al documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000 se richiesto. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

Le dichiarazioni relative all'assenza di motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice sono rilasciate utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui all'Allegato 2 del presente disciplinare, secondo le prescrizioni ivi contenute, reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

La dichiarazione integrativa di cui al successivo paragrafo 15.3 deve essere rilasciata, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il modello di cui all'**Allegato 3** del presente disciplinare.

Tutte le restanti dichiarazioni sostitutive integrative richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

La domanda e le restanti dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l'art. 100, comma 3, del Codice.

Per l'apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

Alla domanda di partecipazione, al DGUE ed alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.



In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella BUSTA AMMINISTRATIVA, si applica il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di



presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;

- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13;

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di – **non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni** - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla



documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla PAD la seguente documentazione amministrativa:

- 1) **domanda di partecipazione ed eventuale procura (Allegato 1);**
- 2) **DGUE (Allegato 2);**
- 3) **dichiarazione integrativa (Allegato 3);**
- 4) **garanzia provvisoria**
- 5) **documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo;**
- 6) **attestazione SOA;**
- 7) **certificazione di qualità;**
- 8) **documentazione in caso di avalimento;**
- 9) **documentazione ulteriore per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva;**
- 10) **ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC;**
- 11) **copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale**, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'**Allegato 1** e deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo (con le modalità specificate al paragrafo 15.5).

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13.



Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede legale), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di retisti, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede legale) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) indicano per quali consorziati il consorzio concorre alla gara; i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), dichiarano se eseguono le prestazioni con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- **di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse** (singola e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta. Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- **di aver preso visione** della documentazione progettuale relativa al presente appalto, resa disponibile dalla Provincia di Salerno al link indicato nelle premesse del Disciplinare di gara;
- **di accettare**, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
- **di applicare il CCNL** indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- **di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata** giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori sia sulla determinazione della propria offerta;
- **di essere edotto** degli obblighi derivanti dal codice etico di comportamento adottato dalla Provincia di Salerno, reperibile al link:
https://trasparenza.provincia.salerno.it/archiviofile/provinciasalerno/archivio_file/segreteria_generale/Codice%20di%20Comportamento%20aggiornato%20al%2003.01.2024.pdf
e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- **di essere edotto** degli obblighi derivanti dal Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Provincia di Salerno con la Prefettura, di cui al paragrafo 5 del presente disciplinare,



accessibile al link:

[http://trasparenza.provincia.salerno.it/archiviofile/provinciasalerno/Protocollo d_intesa Prefettura - Provincia.pdf](http://trasparenza.provincia.salerno.it/archiviofile/provinciasalerno/Protocollo_d_intesa_Prefettura_-_Provincia.pdf)

e che la mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;

- **di essere informato**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
- **di prestare il consenso al trattamento dei dati** tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati, nonché per le altre finalità previste dal D.Lgs. n. 36/2023;
- **di autorizzare** la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
- **l'indirizzo PEC** il cui utilizzo si autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- **di aver assolto** agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice;
- *(in alternativa)* di non essere tenuto all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99, per il seguente motivo:
(numero dipendenti e/o altro).....
- **di essere consapevole** che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma;
- **di autorizzare** la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti;
- **di aver effettuato le verifiche** riguardo la correttezza della garanzia prodotta, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 10 del disciplinare;
- al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della garanzia da parte della stazione appaltante, **indica** modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo (verifica telematica presso l'emittente o verifica mediante ricorso a piattaforma conforme AgID);
- *(solo in caso di subappalto)* di impegnarsi a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20% delle prestazioni che intende subappaltare, *oppure* una quota inferiore al 20% e pari al ...*(indicare)*.....per cento, per la seguente motivazione
..... *(motivare con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento)*;



- **di assumersi l’obbligo**, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all’occupazione giovanile una quota pari almeno al 30 % e a quella femminile una quota pari almeno al 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali (ai sensi dell’art. 1, co. 4, dell’Allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023);
- **PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO UN NUMERO DI DIPENDENTI PARI O SUPERIORE A 15 E NON SUPERIORE A 50):**
 - **di impegnarsi a predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale** maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, **relazione che dovrà essere consegnata entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, in caso di aggiudicazione**, alla stazione appaltante, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell’art. 1, co. 2, dell’Allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023);
 - **di non aver violato**, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta, l’obbligo di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto la relazione di genere sulla situazione del personale di cui all’articolo 1, comma 2, dell’Allegato II.3 (ai sensi dell’art. 1, co. 6, dell’Allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023);
 - **di impegnarsi, in caso di aggiudicazione**, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto (ai sensi dell’art. 1, co. 3, dell’Allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023):
 - a) la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
 - b) una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
- **IN CASO DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA DI OPERATORI ECONOMICI IN FORMA ASSOCIATA:**
 - la specificazione delle categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l’impegno di questi a realizzarle;
 - le quote di partecipazione al raggruppamento/consorzio stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato;
 - le quote di esecuzione degli operatori facenti parte del raggruppamento/consorzio, entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuno;



- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità del precedente paragrafo 13:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura che conferisce i poteri necessari per impegnare il concorrente nella procedura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.



15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente allega il Documento di Gara Unico Europeo **DGUE** (redatto digitalmente a sistema caricando il file .xml oppure compilando l'ALLEGATO 2).

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- nel caso di avalimento dal concorrente e per ciascuna impresa ausiliaria.

PRECISAZIONI:

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo **94 commi 1 e 2** del Codice sono rese nel DGUE dal rappresentante legale dell'operatore economico in relazione a tutti i **soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94:**

- *titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;*
- *socio amministratore e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;*
- *soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;*
- *membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali;*
- *componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;*
- *direttore tecnico e socio unico;*
- *amministratore di fatto ove presente.*

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo **98, comma 3, lettere g) ed h)** del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.



La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

15.3. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SECONDO IL MODELLO (ALLEGATO 3) PREDISPOSTO DALLA STAZIONE APPALTANTE

L'operatore economico allega la dichiarazione integrativa firmata digitalmente, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 secondo il "modello **allegato 3**", con la quale il rappresentante legale dell'operatore economico dichiara:

- a. **i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice** ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, e che nei confronti di tali soggetti non sussistono:
 - ✓ le cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1, 2 del Codice;
 - ✓ le cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'operatore economico dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.



15.4. GARANZIA PROVVISORIA

Il concorrente allega la garanzia provvisoria di cui al paragrafo 10.

15.5. DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione è assoggettata all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Il concorrente allega l'autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente (resa ai sensi degli artt. 19, 38 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 e art. 65 del d.lgs. n. 82/2005), redatta secondo il "modello **allegato 6**", attestante la conformità all'originale dell'allegato mod. F23/ mod. F24/ o del contrassegno relativo al versamento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di **euro 16,00** (art. 3, Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 642/1972) deve essere assolta tramite, alternativamente, le seguenti modalità:

mediante mod. F23:

- 1) Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario o dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso:
 - agenti della riscossione
 - banca
 - ufficio postale.
- 2) Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento, completando – con i dati mancanti - il modello precompilato dall'ufficio e messo a disposizione in allegato al disciplinare.
- 3) Il modello precompilato dall'ufficio contiene le seguenti indicazioni: 6. Ufficio o Ente (codice TE3) – 10. Estremi dell'atto o del documento: Anno (**2026**), Numero (*n. della gara*: **4286**) - 11. Codice Tributo (456T) – 12. Descrizione (Bollo su istanza telematica) – 13. Importo (16,00).

mediante mod. F24:

- 1) Indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall'ubicazione dell'ufficio finanziario o dell'Ente che lo richiede, il pagamento può essere eseguito presso:
 - agenti della riscossione
 - banca
 - ufficio postale.
 - 2) Il modello deve essere compilato da chi effettua il pagamento, completando – con i dati mancanti - il modello precompilato dall'ufficio e messo a disposizione in allegato al disciplinare.
 - 3) Il modello precompilato dall'ufficio contiene le seguenti indicazioni:
SEZIONE ERARIO –Imposte dirette.
Codice Tributo (2501)
Importo (16,00)
Codice Ufficio o Ente (codice TE3)
Codice atto: **n. CIG della gara**
-



mediante contrassegno, acquistando la marca da bollo da euro 16,00 ed allegando copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

15.6. ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA

Il concorrente allega l'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che provi, ai sensi dell'art. 100 del Codice e dell'art. 2, All. II.12, la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere indicate nella tabella del paragrafo 3.2.

15.7. CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ AZIENDALE UNI EN ISO 9000

Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia autentica o in copia conforme all'originale, oppure a mezzo dichiarazione sostitutiva.

15.8. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:

- a) **dichiarazione sostitutiva** (utilizzando il **DGUE** allegato) sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, **attestante** che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;
- b) **dichiarazione sostitutiva** firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa **ausiliaria** attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 94 e 95 del Codice, i requisiti di idoneità professionale, nonché il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento (utilizzando il **DGUE** allegato);
- c) **dichiarazione sostitutiva** firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa **ausiliaria** con cui quest'ultima **si impegna**, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto del contratto di avvalimento;
- d) **originale o copia autentica del contratto di avvalimento**, in cui le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e in cui si indica se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente (c.d. avvalimento premiale), o se serve ad entrambe le finalità (misto). In virtù del contratto di avvalimento l'impresa **ausiliaria** si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie (dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali), che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'affidamento (la specificazione delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria deve essere contenuta nel contratto



di avalimento, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 104, comma 1, secondo periodo, del Codice); dal contratto discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti a carico del concorrente, in ragione dell'importo posto a base di gara;

- e) **dichiarazione sostitutiva** firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa **ausiliaria** secondo il modello di cui all'Allegato 3.
- f) **dichiarazione**, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa **ausiliaria**, con cui si esprime il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati.

Nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avalimento è presentato nell'offerta tecnica.

Nel caso di avalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'impresa ausiliaria che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che ***non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.***

15.9. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i consorzi stabili

- copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, con cui si specificano le categorie di lavori o le parti del servizio di progettazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, con l'impegno a realizzarle.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, con cui si specificano le categorie di lavori o le parti del servizio di progettazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati in GEIE, con l'impegno a realizzarle.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa



qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. dichiarazione, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, con cui si specificano le categorie di lavori o le parti del servizio di progettazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno a realizzarle.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, con cui si specificano le categorie di lavori o le parti del servizio di progettazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con l'impegno a realizzarle.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, con cui si specificano le categorie di lavori o le parti del servizio di progettazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con l'impegno a realizzarle.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, con cui si specificano le categorie di lavori o le parti del servizio di progettazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con l'impegno a realizzarle;
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

dichiarazione, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice, con cui si specificano le categorie di lavori o le parti del servizio di progettazione che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con l'impegno a realizzarle.



15.10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Il concorrente allega la ricevuta del pagamento del contributo ANAC di cui al paragrafo 12.

15.11. COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO PERIODICO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE

Gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti allegano la copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile di cui al paragrafo 5, redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

16. CONTENUTO DELLA "BUSTA TECNICA" - OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce sulla PAD, secondo le istruzioni contenute nell'allegato Manuale Operativo, la seguente documentazione relativa all'offerta tecnica:

- a) **RELAZIONE TECNICA**, dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato, ed in conformità ai requisiti minimi indicati dal Capitolato speciale, la descrizione delle soluzioni migliorative oggetto di valutazione;
- b) solo in caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta tecnica (c.d. premiale): **contratto di avvalimento**;

La relazione tecnica dovrà illustrare in modo chiaro, sintetico e puntuale le proposte migliorative e le modalità operative che il concorrente intende adottare per l'esecuzione dell'appalto, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1:

- **C1 – Gestione delle interferenze con l'operatività e le attività dell'aeroporto, con la viabilità esistente, le attività limitrofe e gli enti gestori;**
- **C2 – Gestione delle interferenze con sottoservizi, reti tecnologiche, manufatti esistenti e vincoli tecnici;**
- **C3 – Miglioramento del pacchetto stradale, della segnaletica stradale e dei dispositivi di ritenuta;**
- **C4 – Rispetto, attuazione e miglioramento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), gestione ambientale del cantiere e tracciabilità delle prestazioni.**

Le proposte migliorative offerte dai concorrenti dovranno essere coerenti con il progetto esecutivo posto a base di gara e con le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta acquisiti o da acquisire.

Non sono ammesse proposte che comportino:

- modifiche sostanziali al progetto;
- variazioni localizzative;
- incremento del quadro economico;



- nuove procedure espropriative;
- nuove autorizzazioni, pareri o nulla osta;
- varianti urbanistiche;
- alterazione della funzionalità dell'opera;
- riduzione dei livelli di sicurezza previsti dal progetto e dal Capitolato;
- deroga o riduzione dei requisiti minimi previsti dai CAM applicabili.

Tutte le migliorie offerte si intendono integralmente comprese nell'offerta economica presentata dal concorrente e non potranno comportare maggiori oneri per la Stazione Appaltante.

Gli impegni assunti dal concorrente nell'offerta tecnica costituiscono obblighi contrattuali.

La relazione dovrà essere organizzata in **quattro paragrafi**, uno per ogni criterio oggetto di valutazione; si precisa inoltre che:

- dovrà essere presentata su fogli singoli di formato A4 con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
- dovrà essere contenuta entro le 25 pagine. Con il termine "pagine" si intendono le "facciate" e che copertina e sommario non vengano conteggiati nel limite delle 25 pagine richieste;
- dovrà essere redatta in carattere Times New Roman di dimensione 12 (dodici) pt e interlinea singola.

Si precisa che non sarà preso in considerazione qualsiasi altro documento fornito a corredo dell'offerta tecnica.

La proposta presentata verrà valutata dalla Commissione appositamente nominata e, in caso di aggiudicazione, diventerà parte integrante del contratto.

Nessun elemento di carattere economico riconducibile all'offerta economica presentata ovvero da cui si possa evincere il contenuto di quest'ultima dovrà essere contenuto nell'offerta tecnica, **pena l'esclusione dalla gara.**

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.



17. CONTENUTO DELLA “BUSTA ECONOMICA” - OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico, **a pena di esclusione**, inserisce sulla PAD secondo le istruzioni contenute nell'allegato Manuale Operativo, la seguente documentazione economica:

- **Scheda di Offerta economica** redatta utilizzando l'**Allegato 7 – “Scheda di offerta economica”**, allegato al presente Disciplinare.

Nella “Scheda di Offerta economica” il concorrente deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- ✓ **il RIBASSO PERCENTUALE offerto**, rispetto all'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara soggetto a ribasso pari ad € 12.182.136,03, espresso con massimo due cifre decimali dopo la virgola (X,XX) ed in lettere.
In caso di discordanza si assumerà a riferimento quello espresso in lettere.
- ✓ **l'IMPORTO DEI LAVORI risultante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto** (comprensivo del costo della manodopera ed esclusi i costi della sicurezza da PSC pari a € 342.627,03), espresso in cifre ed in lettere.
In caso di discordanza si assumerà a riferimento quello espresso in lettere.
- ✓ **l'importo degli ONERI DELLA SICUREZZA** (compresi nell'importo dei lavori offerto) - **cosiddetti aziendali, relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** – ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza si assumerà a riferimento quello espresso in lettere;
- ✓ **l'importo dei COSTI DELLA MANODOPERA** (compresi nell'importo dei lavori offerto) - ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza si assumerà a riferimento quello espresso in lettere.

Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, **pari ad € 1.499.323,63**, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi, ricorrendo in tale ipotesi l'assoggettamento dell'offerta a verifica di anomalia ex art. 110 del Codice. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

IN CASO DI DISCORDANZA DEI VALORI RICHIESTI (ribasso percentuale e importo lavori) PREVALE IL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO

I dati inseriti nell'Allegato 7 - Scheda di Offerta economica devono essere perfettamente leggibili.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo posto a base di gara;



La scheda di Offerta economica in formato “.pdf” deve essere deve essere perfettamente leggibile e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, la suddetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 4, del Codice, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti, di cui 80 per l'offerta tecnica e 20 per l'offerta economica. Non è prevista soglia minima di sbarramento per l'ammissione alla fase economica.

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA E METODI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la **lettera D** vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la **lettera Q** vengono indicati i “**Punteggi quantitativi**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.



TABELLA CRITERI OGGETTO DI VALUTAZIONE

CRITERI DI NATURA QUALITATIVA OFFERTA TECNICA – PUNTI MAX 80		SUB PUNTEGGIO MAX	D/Q
C1	<p>Gestione delle interferenze con l'operatività e le attività dell'aeroporto, con la viabilità esistente, le attività limitrofe e gli enti gestori</p> <p>Sarà valutata la qualità della proposta tecnico-organizzativa relativa alla cantierizzazione e alla gestione delle interferenze con l'operatività aeroportuale e con i flussi di accesso ai terminal, con la viabilità ordinaria e provvisoria, con le attività limitrofe e con i soggetti gestori interessati.</p> <p>La valutazione terrà conto della coerenza delle fasi esecutive; del mantenimento in sicurezza degli accessi per passeggeri, addetti, mezzi di servizio, soccorso e trasporto pubblico; della gestione dei percorsi provvisori e della segnaletica di cantiere; del coordinamento con Provincia, GE.S.A.C., RFI, Comuni, gestori delle reti e autorità competenti; delle procedure informative e di emergenza; della concreta riduzione del rischio di sospensioni, ritardi, conflitti operativi e disservizi.</p> <p>Saranno premiate le proposte che dimostrino maggiore efficacia, concretezza e sostenibilità operativa nella gestione delle interferenze, senza alterare il progetto posto a base di gara.</p>	35	D
C2	<p>Gestione delle interferenze con sottoservizi, reti tecnologiche, manufatti esistenti e vincoli tecnici</p> <p>Saranno valutate positivamente le proposte che dimostrino un approccio preventivo, documentato e verificabile alla gestione delle interferenze tecniche.</p> <p>Sarà valutata la qualità delle soluzioni proposte per l'individuazione, la verifica, la protezione e la gestione delle interferenze con sottoservizi, reti tecnologiche, impianti, manufatti esistenti e vincoli tecnici presenti nelle aree di intervento.</p> <p>La valutazione terrà conto delle metodologie di rilievo e verifica preventiva; delle procedure di tracciamento, localizzazione e controllo; del coordinamento con gli enti gestori; delle misure di protezione; delle procedure di emergenza; della riduzione del rischio di danneggiamenti, sospensioni, varianti e contenziosi.</p>	15	D
C3	<p>Miglioramento del pacchetto stradale, della segnaletica stradale e dei dispositivi di ritenuta</p> <p>Sarà valutata la qualità delle proposte migliorative relative alle prestazioni e alla durabilità degli strati della sovrastruttura, ai materiali, al drenaggio e alla regimazione delle acque, alle modalità di posa e controllo qualità, alle prove e verifiche, alla segnaletica orizzontale, verticale e temporanea e ai dispositivi di ritenuta. Per la segnaletica saranno considerate anche leggibilità, percettibilità, visibilità diurna e notturna, integrazione con i sistemi di ritenuta e con la disciplina del traffico, resistenza al degrado precoce e riduzione degli oneri manutentivi. Le proposte devono essere compatibili con il progetto, il Capitolato, il quadro economico e le autorizzazioni e collocarsi a un livello ulteriore rispetto agli obblighi minimi già previsti.</p>	20	D
C4	<p>Rispetto, attuazione e miglioramento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), gestione ambientale del cantiere e tracciabilità delle prestazioni</p> <p>Sarà valutata la qualità della proposta relativa all'attuazione e al controllo dei CAM richiamati nella documentazione progettuale, alla riduzione di emissioni, polveri, rumore, vibrazioni e impatti sulle aree limitrofe, alla gestione delle acque e tutela del suolo, alla prevenzione degli sversamenti, alla gestione dei rifiuti e demolizione selettiva, all'impiego documentato di prodotti conformi e alla produzione di schede tecniche, certificazioni, rapporti di prova, registri e report ambientali. Saranno considerate, inoltre, le soluzioni per l'efficienza energetica dell'illuminazione pubblica, con particolare riguardo a moduli LED, driver, apparecchi illuminanti, sistemi di regolazione e relativi mezzi di prova, in aggiunta ai requisiti minimi già prescritti. Il punteggio premia esclusivamente la maggiore qualità, concretezza, verificabilità e tracciabilità delle misure offerte.</p>	10	D



CRITERIO OFFERTA ECONOMICA – PUNTI MAX 20			SUB PUNTEGGIO MAX	
C5	RIBASSO OFFERTO	<p>RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO rispetto all'importo posto a base di gara soggetto a ribasso pari ad € 12.182.136,03 (comprensivo dei costi manodopera)</p> <p>Il ribasso percentuale deve essere espresso con due cifre decimali. All'offerta con il ribasso più elevato viene assegnato il massimo dei punti; il punteggio viene assegnato in modo proporzionale applicando la seguente formula:</p> <p>$P_i = P_{max} * (R_i / R_{max})$</p> <p>P_i = punteggio da assegnare al concorrente i P_{max}: punteggio massimo R_i = ribasso percentuale formulato dal concorrente i- esimo R_{max}: ribasso più elevato tra quelli offerti in gara.</p>	20	Q
MAX PUNTEGGIO TOTALE OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA			100	

I punteggi saranno attribuiti da una Commissione nominata ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 36/2023 sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi riportati nella suddetta tabella mediante l'applicazione del **metodo aggregativo compensatore** che consiste nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula:

$$P(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

P(a) = punteggio del concorrente (a);

Σ = sommatoria

n = numero totale dei criteri discrezionali e quantitativi, relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica

W_i = peso o punteggio massimo attribuibile al criterio (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a), rispetto al criterio (i) discrezionale o quantitativo, variabile tra zero e uno;

Sono ammesse tutte le Offerte Tecniche senza che sia imposto il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo, pertanto la Stazione appaltante non applica alcuna soglia di sbarramento.

Ai fini dell'attribuzione dei “Punteggi discrezionali” si precisa quanto segue:

I criteri discrezionali (D) sono quelli rispetto ai quali alle offerte è assegnato un punteggio sulla base dell'esercizio di discrezionalità tecnica della parte della Commissione giudicatrice.

In particolare, per ogni criterio ciascun commissario attribuisce discrezionalmente all'offerta un coefficiente provvisorio variabile tra 0 (zero) e 1 (uno).



La Commissione calcola così la media aritmetica dei coefficienti provvisori attribuiti a ciascun criterio dai singoli commissari; le medie aritmetiche dei coefficienti vengono trasformate in coefficienti definitivi **V(a)_i**, riportando al valore massimo, ossia **1,00**, la media più alta, e proporzionando ad essa le altre (**parametrazione**).

Il punteggio per ciascun criterio sarà ottenuto moltiplicando i coefficienti definitivi per il peso massimo attribuibile al criterio.

Anche nel caso nessuna offerta ottenga come punteggio totale per l'intera offerta tecnica il valore massimo della somma dei pesi previsti dal disciplinare di gara per tutti i criteri della predetta offerta tecnica, non è effettuata alcuna **riparametrazione**.

Ai fini della verifica di anomalia si fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito delle relative parametrizzazioni.

L'attribuzione discrezionale del coefficiente variabile tra 0 (zero) e 1 (uno) si basa sui seguenti diversi livelli di valutazione:

- non valutabile = 0
- insufficiente = 0,01 – 0,19
- scarso = 0,20 – 0,39
- sufficiente = 0,40 – 0,59
- buono = 0,60 – 0,79
- molto buono = 0,80 – 0,89
- ottimo = 0,90 - 1,00

Punteggio economico

La Commissione provvede ad attribuire i punteggi relativi all'offerta economica in base alla seguente formula calcolata sul ribasso offerto:

Formula con interpolazione lineare per l'attribuzione del punteggio relativo al RIBASSO OFFERTO

$$V(a)_i = \frac{R_i}{R_{max}}$$

$$\text{Punteggio offerta economica } i = \frac{R_i}{R_{max}} \times 20$$

Dove:

Punteggio offerta economica _(i) = punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente i

R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i

R_{max} = ribasso percentuale massimo tra quelli offerti dai concorrenti

20 = punteggio max offerta economica

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto operando



la somma aritmetica dei punteggi parziali relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica:

$$P_{\text{totale } i} = P_{\text{tecnico } i} + \text{Punteggio offerta economica } i$$

Dove:

P totale _i = punteggio totale concorrente _i;

P tecnico _i = punteggio conseguito dall'offerta tecnica (inteso come somma dei punteggi conseguiti per i singoli criteri di natura tecnica) del concorrente _i;

Punteggio offerta economica _i = punteggio conseguito in ragione del ribasso offerto dal concorrente _i;

I punteggi saranno espressi con due cifre decimali arrotondando la seconda all'unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della Provincia di Salerno - Settore Affari Generali, Servizio SUA e Gare, sita in Salerno - via Roma n. 104 – primo piano – **il giorno 11/12/2026 alle ore 11:00** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti dei soggetti interessati oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti sulla Piattaforma fino al giorno antecedente la data fissata. L'accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso la Provincia di Salerno ed all'esibizione dell'originale del documento di identificazione.



La Piattaforma consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara, presieduto dal RUP, accede in seduta pubblica alla procedura di gara telematica per l'apertura delle buste della documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e quindi procede in *back office* all'esame e verifica della documentazione per:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate in seduta pubblica. Successivamente la commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.



Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro un termine perentorio di presentazione dell'offerta migliorativa indicato dalla stazione appaltante. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste paragrafo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte per le quali, sia il punteggio attribuito all'offerta economica, sia la somma dei punti attribuiti agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare.

Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia superiore a tre.

Sono, altresì, considerate apparentemente anomale le offerte che presentano un costo della manodopera inferiore rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante indicato al paragrafo 3.1 ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi eventualmente del supporto della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.



Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Codice, prima di procedere all'aggiudicazione, il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele, con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01, nel caso in cui l'aggiudicatario proposto abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.

Ove ne ricorrano le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

In tal caso si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

In caso di variazioni intervenute successivamente al provvedimento di aggiudicazione, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, si procede all'individuazione della nuova migliore offerta scorrendo la graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.



Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 3, lett. a) del Codice, **il contratto è stipulato non prima di 32 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque **entro 60 giorni dall'aggiudicazione**, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

Nei casi previsti dall'art. 17, commi 8 e 9, del Codice, l'esecuzione del contratto potrà essere iniziata anche prima della stipula.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare:

- la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice;
- la **polizza assicurativa** costituita ai sensi dell'art. 117, comma 10, del Codice. L'esecutore dei lavori, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 c. 10, del d.lgs. 36/2023, deve costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto. Tale polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.



In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, ai sensi dell'art. 124, co. 2, del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel PIAO nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante. Si indicano di seguito i links dove è possibile leggere i predetti documenti:

- https://trasparenza.provincia.salerno.it/archiviofile/provinciasalerno/archivio_file/segreria_generale/Codice%20di%20Comportamento%20aggiornato%20al%2003.01.2024.pdf
- https://trasparenza.provincia.salerno.it/archiviofile/provinciasalerno/PIAO%202026_2028.pdf



27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD Traspare a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili mediante la PAD, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione Staccata di Salerno, Largo San Tommaso D'Aquino 3, 84121 – Salerno.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. e ii. , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

Finalità del trattamento: i dati personali vengono trattati per finalità legate all'espletamento della procedura di gara, tra cui:

- l'effettuazione della verifica di sussistenza dei requisiti di ordine morale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziarie e di capacità tecnico-professionale dell'Operatore Economico, nonché di tutti i requisiti richiesti dal disciplinare di gara, ai fini della verifica delle cause di esclusione per la partecipazione alla procedura di gara, nonché ai fini dell'aggiudicazione ed allo svolgimento delle attività correlate e conseguenti, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati degli Operatori Economici vengono acquisiti ai fini della procedura di scelta del contraente, della successiva stipula e dell'esecuzione del Contratto, ivi compresi gli



adempimenti legali, fiscali, contabili ad esso connessi e la relativa gestione ed esecuzione economica ed amministrativa; i dati acquisiti possono essere trattati per l'effettuazione di studi e statistiche.

I dati possono essere utilizzati, in forma anonima, anche per ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche.

Inoltre, i dati potranno essere utilizzati per l'esercizio di attività informative presso altre Pubbliche Amministrazioni e per le ulteriori finalità correlate e connesse alla realizzazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica.

Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati viene effettuato in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Base giuridica e natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati è dovuto in ragione degli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti determina l'impossibilità di partecipare alla procedura di affidamento o stipulare e dare esecuzione al relativo contratto. Il trattamento dei dati personali è necessario:

- ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6, par. 1, lett. b del GDPR);
- per adempiere obblighi legali cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c del GDPR);
- per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e del GDPR).

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati, per le finalità sopra evidenziate, saranno trattati dal personale della Provincia di Salerno che svolge attività in relazione alla procedura di affidamento, alla stipula ed all'esecuzione del relativo contratto e potranno essere comunicati a:

- ad altre Stazioni Appaltanti per adempimenti procedurali;
- ad altri soggetti indicati dal Codice e, in particolare, all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed all'Osservatorio dei contratti pubblici;
- ad altri soggetti interessati che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti ai sensi della Legge 241/1990.

Entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, ed in particolare del decreto legislativo n. 36/2006, degli artt. 52 e 68 comma 3 del D.Lgs. n. 82/2005 e del D.Lgs. n. 36/2023 le informazioni, i dati, i documenti, i metadati, gli schemi di strutture di dati e le relative banche dati, inerenti la procedura di ammissione e di affidamento potranno essere utilizzati dalla



Stazione Appaltante. anche in forma aggregata, per essere messe a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa la diffusione dei dati può essere effettuata sul sito della Provincia di Salerno, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di trasparenza ed anticorruzione.

Periodo di conservazione dei dati: Il periodo di conservazione dei dati è per tutta la durata del contratto e per i successivi 10 anni dalla data di cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.

Processo decisionale automatizzato: Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti dell'interessato: Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trattati. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.lgs. n. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 23 del GDPR. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) accedere ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) chiedere e, nel caso, ottenere la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del GDPR.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 o dagli artt. da 15 a 23 del GDPR, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Provincia di Salerno, con sede in Salerno, Via Roma n. 104, PEC: archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it.

La Provincia di Salerno ha nominato il Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), Avv. Vincenza Pierri, contattabile al seguente indirizzo email: enpierri@gmail.com.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione della domanda di presentazione dell'offerta e/o con la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore dell'Operatore Economico/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali che lo riguardano.

L'Operatore Economico si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (i c.d. "Interessati") di cui sono forniti dati



personali nell'ambito dell'iniziativa di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Provincia di Salerno per le finalità sopra descritte.

Il Responsabile Unico di Progetto

Ing. Marco Donnarumma



Marco
Donnarumma
26.10.2026
20:09:25
GMT+01:00